

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VALSERIANA - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CENE BG VIA MONTE BUE 54

Numero REA: BG - 195577

Codice fiscale: 01319930168

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACCOLTA N.24.944	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - sede - durata	
	Articolo 1	
	È costituita con sede nel Comune di CENE (BG), la Cooperativa Sociale deno-	
	minata "COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VALSERIANA - SOCIETA' COOPERATI-	
	VA".	
	Alla cooperativa si applicano:	
	1) — le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperati-	
	ve sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relati-	
	ve al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposi-	
	zioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla	
	posizione dei soci lavoratori;	
	2) — le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto or-	
	ganizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8,	
	del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice	
	civile relative alle società cooperative;	
	4) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile,	
	ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movi-	
	mento cooperativo unitario italiano. La Cooperativa può aderire ad Organismi	
	economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativi-	

	stiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno delibe-	
	rate dall'organo amministrativo.	
	La Cooperativa potrà istituire anche altrove, con decisione dell'organo ammi-	
	nistrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere	
	di sede secondaria, né succursale.	
	Articolo 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata	
	con delibera dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	Scopo - oggetto	
	Articolo 3	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale fi-	
	nalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, let-	
	tera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte,	
	facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro	
	nel settore dei servizi alla persona ed una remunerazione dell'attività lavora-	
	tiva prestata.	
	I soci cooperatori intendono perseguire lo scopo di continuità di occupazione	
	lavorativa, di inserimento lavorativo e di nuove occasioni di lavoro per sé stes-	
	si ed eventualmente anche per altri lavoratori sotto forma di rapporto subor-	
	dinato od autonomo ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legisla-zio-	
	ne italiana, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo	

	4; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	Scopo della Cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di	
	fruire a condizioni vantaggiose dei servizi svolti a norma del successivo art. 4.	
	La cooperativa svolge, la propria attività caratteristica ai sensi dell'art. 1, com-	
	ma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza	
	sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, co-	
	me meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mu-	
	tualistico ed all'oggetto sociale;	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai re-	
	quisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità preva-	
	lente (art. 111-septies disp. att. c.c.).	
	La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori	
	non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Coo-	
	perativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in ma-	
	teria, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità	
	senza scopo di lucro.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movi-	
	mento cooperativo unitario italiano. La Cooperativa può aderire ad Organismi	
	economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno delibe-	
	rate dall'organo amministrativo.	
	Articolo 4	

	La Cooperativa non ha finalità lucrative e si propone di realizzare, valendosi	
	prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguente og-	
	getto, che si intende comunque tassativamente ristretto alle attività socio sa-	
	nitarie ed educative di cui all'articolo 1, primo comma lettera a), della legge 8	
	novembre 1991, n. 381:	
	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi – cioè sociali ed assisten-	
	ziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad ele-	
	vata integrazione socio sanitaria – nei confronti di persone bisognose di inter-	
	vento sociale per motivi di età, di condizione personale e familiare, di condi-	
	zione sociale e ciò mediante:	
	b) la gestione di comunità di accoglienza per lo svolgimento di attività di riabi-	
	litazione, educazione, prevenzione ed assistenza di persone bisognose di in-	
	tervento sociale;	
	c) l'assistenza a domicilio a bambini e pertanto garantire la cura, la sorve-	
	glianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo e riabilitati-	
	vo;	
	d) l'assistenza a domicilio agli anziani, nonché servizi domestici e familiari in	
	genere;	
	e) l'attività di agriturismo sociale finalizzato all'assistenza socio sanitaria, edu-	
	cativa e formativa;	
	f) la promozione di attività culturali, organizzazione convegni, pubblicazioni, il	
	tutto correlato alle tematiche della solidarietà, assistenza sociale e sociosan-	
	itaria e con particolare riferimento al disagio sociale.	
	La Cooperativa potrà:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di	

	capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi atti-	
	vità di collocamento;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed age-	
	volarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di ter-	
	zi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	4) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assisten-	
	ziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con parteci-	
	pazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione	
	dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Articolo 5	
	II numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dal-	
	la legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire,	
	e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'ogget-	
	to della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze	
	necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria atti-	

	vità lavorativa o professionale;	
	b) — le persone fisiche che in base alle proprie esigenze o condizioni persona-	
	li, familiari o professionali intendano avvalersi dei servizi svolti dalla cooperati-	
	va in qualità di "soci utenti" della cooperativa;	
	c) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili	
	a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà e che, condi-	
	videndo le finalità della Cooperativa, siano in possesso di competenze perso-	
	nali utili al conseguimento degli scopi sociali.	
	I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può mai superare la metà del numero complessivo dei	
	soci; ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri	
	stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci;	
	d) — le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai	
	sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo del-	
	le attività delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c),	
	e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli	
	2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori	
	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che enti,	
	organismi o persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla	
	legge.	

	È vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico, ai sensi del De-	
	creto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385, salvo esclusivamente quanto	
	previsto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Intermi-	
	nisteriale per il Credito ed il Risparmio o da future emanande norme in mate-	
	ria.	
	Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati nel caso in cui, con ap-	
	posito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai	
	soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data	
	facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.	
	Articolo 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo ammini-	
	strativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non	
	dovrà comunque mai essere inferiore a:	
	c1) euro 50,00 (euro cinquanta/00) complessivi, né superiore al limite massi-	
	mo fissato dalla legge, detenuto dai soci diversi dal sovventore;	
	c2) euro 50,00 (euro cinquanta/00) complessivi detenuti dal socio sovventore	
	d) versamento del sovrapprezzo quote, se previsto;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	f) dichiarazione della propria volontà, con tale sottoscrizione, di assumere la	
	qualifica di:	
	f.1. socio cooperatore prestatore di lavoro, o utente dei servizi;	

	f.2. socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381;	
	f.3. socio sovventore.	
	La domanda di ammissione da parte dell'ente, organismo o persona giuridica	
	dovrà contenere:	
	1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, Stato di costituzione;	
	2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a	
	rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica;	
	3) caratteristiche ed entità degli associati;	
	4) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque	
	per un importo complessivo non inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento);	
	5) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;	
	6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e	
	la delibera di autorizzazione;	
	7) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:	
	7.a. socio sovventore;	
	7.b. socio persona giuridica di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991	
	n. 381.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'i-	
	nesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, delibera sulla doman-	
	da. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti	
	di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia-	
	no stati effettuati detti versamenti, previa intimazione ad adempiere da parte	

	degli amministratori, verrà dichiarata la non ammissione.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contempora-	
	neo versamento del sovrapprezzo quote od azioni. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, si	
	applicano i commi terzo e quarto dell'art. 2528 del codice civile.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello ri-	
	sultante dal libro soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previ-	
	sti dal presente articolo.	
	Articolo 7	
	I soci dovranno sottoscrivere il capitale sociale di cui alla lettera c) del prece-	
	dente articolo 6. Essi sono obbligati, inoltre:	
	a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in	
	atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo quote eventualmente determinato dall'as-	
	semblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori.	
	Le previsioni, di cui al punto c), si applicano esclusivamente ai soci cooperatori	
	persone fisiche.	
	Articolo 8	

	È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative,	
	associarsi a società, che perseguano identici scopi sociali o che comunque e-	
	splichino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'organo amministra-	
	tivo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle	
	relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore.	
	È altresì vietato al socio cooperatore prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi esercenti impresa che operino in concorrenza con la Cooperativa, nonché	
	esercitare in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.	
	Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto	
	sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Coo-	
	perativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a parteci-	
	pare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.	
	TITOLO IV	
	Recesso ed esclusione	
	Articolo 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scio-	
	glimento della persona giuridica socia.	
	Articolo 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che	
	non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o	
	personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda l'organo amministrativo constata	
	se ricorrano i presupposti che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguar-	

	do al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	Articolo 11	
	Il socio sovventore ha diritto al recesso quando le azioni siano state emesse	
	da almeno cinque anni. Le azioni emesse ai soci sovventori indicheranno l'esi-	
	stenza del diritto di recesso nonché i termini nei quali esso potrà essere e-	
	ventualmente esercitato.	
	Articolo 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo nei confronti del socio che:	
	a) commetta gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal contratto mutualistico;	
	b) senza giustificato motivo non partecipi, consecutivamente, per più di tre	
	volte alle Assemblee regolarmente convocate;	
	c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote o a-	
	zioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la Cooperativa;	
	d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8,	
	senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	e) nello svolgimento del proprio lavoro, commetta mancanze disciplinari di par-	
	ticolare gravità, che creino grave danno alla Cooperativa;	
	f) in qualunque modo, arrechi un grave danno ingiusto alla Cooperativa;	
	g) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	h) non risponda reiteratamente alla chiamata al lavoro senza giustificato mo-	
	tivo;	

	i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro non superi il periodo di prova.	
	l) che, dopo la sua ammissione alla cooperativa sia stato condannato con	
	sentenza penale per reati contro il patrimonio e le persone commessi anche	
	al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.	
	L'esclusione del socio cooperatore determina, automaticamente, la cessazio-	
	ne della prestazione di lavoro, di cui all'art. 7, lettera c).	
	Le cause di esclusione, di cui alle lettere e), h) ed i) si applica solo ai soci coo-	
	peratori.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel li-	
	bro soci.	
	Articolo 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere co-	
	municate ai soci destinatari mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno o	
	mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso pre-	
	sentate dai soci e per l'eventuale diniego al recesso da parte della Cooperati-	
	va.	
	Articolo 14	
	I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale so-	
	ciale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere, esclusivamente, gli e-	
	ventuali importi, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 22 del presente statuto,	
	la cui liquidazione avrà luogo, sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il	
	rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla con-	
	correnza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i 180 giorni	

	successivi alla approvazione del predetto bilancio.	
	Il rimborso delle quote od azioni assegnate ai soci ai sensi degli art.	
	2545quinquies e 2545-sexies del c.c. può essere corrisposto in più rate, in un	
	massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535 del c.c., ultimo	
	comma.	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della	
	quota, da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità	
	previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei 180 giorni successivi al-	
	l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la	
	morte.	
	Articolo 16	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno	
	richiedere, in forma scritta, il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza	
	dei 180 giorni, indicati rispettivamente, nei precedenti articoli 14 e 15. Gli ere-	
	di del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
	sta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, com-	
	provanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote e le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine sud-	
	detto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	TITOLO V	
	Trattamento dei soci cooperatori	
	Articolo 17	

	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore,	
	quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci	
	stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito (regolamento a-	
	ziendale) che sarà basato sui principi dell'autogestione e della parità di tratta-	
	mento ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.	
	Il regolamento, di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrati-	
	vo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria.	
	Il regolamento dovrà essere conforme a tutte le previsioni di legge e prevede-	
	re le modalità con cui si stabilisce il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa,	
	con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali,	
	che potrà essere in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	ivi compresi i rapporti di collaborazione.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi for-	
	ma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri ef-	
	fetti giuridici previsti dalla legge nonché da qualsiasi altra fonte. Le previsioni	
	di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.	
	Articolo 18	
	Il regolamento, di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'o-	
	rario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispet-	
	tivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di	
	ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa, con tassativo ri-	
	spetto delle leggi vigenti. Lo stesso regolamento stabilisce il termine, decorso	
	il quale, il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi con-	
	tinuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato, sempre	

	nel tassativo rispetto delle leggi vigenti.	
	Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato, di cui al comma pre-	
	cedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al	
	lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci cooperatori, con pari attitudini	
	professionali; salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per	
	contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'as-	
	sunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione	
	di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione, di cui al primo comma, la Co-	
	operativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in	
	cui sia consentito dalla disciplina vigente.	
	Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento, a carico dei	
	soci cooperatori, di danni ingiusti che i medesimi causino alla Cooperativa du-	
	rante la prestazione di lavoro.	
	TITOLO VI	
	Patrimonio sociale	
	Articolo 19	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	a.1. un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a	
	euro 50,00 (cinquanta/00) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti,	
	detenute dai soci cooperatori;	
	a.2. un numero illimitato di azioni nominative trasferibili nei limiti definiti dal	
	successivo art. 21, di valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00), ciascuna	
	detenute dai soci sovventori, le quali costituiscono il fondo per lo sviluppo tec-	

	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'artico-	
	lo 4, primo comma della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	b) della riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al-	
	l'articolo 22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapp-	
	prezzo e dalle quote od azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed a-	
	gli eredi dei soci operatori defunti;	
	d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti e dai fondi di riserva	
	straordinari, di cui alla lettera f) dell'articolo 22;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impie-	
	gata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'emissione dei titoli azionari avverrà solo su singola richiesta del socio.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimo-	
	nio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Articolo 20	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e	
	più precisamente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in	
	quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in	
	natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni	
	in materia previste dal codice civile.	

	Articolo 21	
	Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci co-	
	operatori contraggono con la medesima.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibi-	
	li, per atto tra vivi, tra soci, tra soci e rispettivi coniugi, tra soci e loro parenti	
	in linea retta all'infinito nonché per successione ereditaria. Fermo restando	
	quanto disposto dal precedente capoverso, in ogni altro caso di trasferimento	
	per atto tra vivi, la procedura per la cessione delle quote o delle azioni av-	
	verrà con le modalità previste dall'articolo 2530 del c.c e l'autorizzazione alla	
	cessione da parte dell'organo amministrativo sarà, comunque, subordinata al-	
	la verifica in capo del cessionario del possesso dei requisiti per l'ammissione	
	del socio.	
	Il cedente quindi dovrà comunicare, con raccomandata A/R od a mano, all'orga-	
	no amministrativo della società e a tutti gli altri soci, le generalità o la ragione	
	sociale della persona o dell'ente interessato all'acquisto e le dettagliate con-	
	dizioni economiche previste per la vendita; subentrano a tal punto le seguenti	
	clausole:	
	i. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da	
	un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote o delle a-	
	zioni, l'organo amministrativo della società potrà entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ricorrere all'arbitraggio se-	
	condo la disciplina dettata dall'art. 38 del presente statuto. L'arbitratore prov-	

	vederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote o a-	
	zioni in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà co-	
	municazione a mezzo raccomandata A.R. al socio alienante, all'organo ammi-	
	nistrativo e a tutti i soci della società.	
	ii. Con la comunicazione indicata all'inizio del presente comma il socio automa-	
	ticamente offre in vendita, alle condizioni ivi riportate, le quote o le azioni alla	
	società emittente che eserciterà in tutto o in parte il proprio diritto di prelazio-	
	ne ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2529 del codice civile. La società avrà tren-	
	ta giorni di tempo, dal ricevimento dell'offerta, per esercitare i propri diritti.	
	iii. Se la società emittente non eserciterà il proprio diritto di prelazione, o lo e-	
	serciterà solo su una frazione delle quote o azioni poste in vendita, le quote o	
	azioni ancora disponibili si intendono offerte in vendita agli altri soci. Ognuno	
	degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione del socio cedente, esercitare il diritto di prelazione comunicando,	
	sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alie-	
	nante, la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta	
	del socio alienante è irrevocabile. Le quote o le azioni del socio alienante sa-	
	ranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in	
	proporzione alle quote o azioni rispettivamente possedute da ciascheduno di	
	essi. Non si darà luogo a frazionamento o cointestazioni di quote o azioni: in	
	caso di esercizio di diritti di prelazione che comportino una suddivisione che	
	non corrisponda esattamente ad un numero intero di azioni per esercitante si	
	aumenterà all'unità superiore di quote o azioni il socio esercitante con minor	
	numero di quote o azioni già possedute.	
	Articolo 22	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla reda-	
	zione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutto con criteri di o-	
	culata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione	
	al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri segui-	
	ti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in confor-	
	mità con il carattere cooperativo della società.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui an-	
	nuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammor-	
	tamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamen-	
	to economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura	
	delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibi-	
	le tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto	
	del suo scioglimento;	
	b) una percentuale stabilita da specifica disposizione legislativa da destinarsi	
	alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappre-	
	sentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sen-	
	si dell'articolo 5, del D.Lgs C.P.S., 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperati-	
	va aderisce; in difetto di adesione tale versamento dovrà essere destinato al-	
	la costituzioni di fondi destinati allo sviluppo della cooperazione secondo le	
	previsioni di legge in vigore;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'As-	

	semblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la mi-	
	sura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivo versato; il dividendo	
	erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle azioni nominative da	
	loro detenute, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci co-	
	operatori in base alle quote da questi ultimi detenute. La remunerazione degli	
	strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi.	
	d) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio a ri-	
	storno e quindi ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori. Detti ri-	
	storni saranno ripartiti fra i soci cooperatori in proporzione alle retribuzioni e	
	compensi da ciascuno di essi maturati nell'esercizio di riferimento, secondo	
	quanto previsto da apposito regolamento. L'assemblea potrà deliberare la ri-	
	partizione di detti ristorni anche mediante aumento di capitale sociale;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla	
	costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.	
	L'Assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione, di cui al-	
	le lettere c), d), e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indica-	
	to alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva, di cui alla lettera a). Le	
	somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'As-	
	semblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle	
	leggi vigenti.	

	TITOLO VII	
	Organi sociali	
	Articolo 23	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio dei Sindaci – organo di controllo, se nominato.	
	Decisioni dei soci - Assemblee	
	Articolo 24	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea ge-	
	nerale sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione il bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori, le eventuali nomine dei sindaci e del revi-	
	sore, la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri;	
	3) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	4) l'approvazione o la modifica dei regolamenti previsti dal presente Statuto	
	su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti sociali;	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Articolo 25	

	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effet-	
	tuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazio-	
	ne, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata consegnata anche a	
	mano, o a mezzo telefax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la tempe-	
	stiva informazione sugli argomenti da trattare.	
	In ogni caso, anche in mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, le	
	deliberazioni si intenderanno adottate quando all'assemblea partecipano tutti	
	i soci, tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, ovvero quando tutti ri-	
	sultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argo-	
	mento.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i centoventi	
	giorni o, nei casi previsti dall'art. 2364 del codice civile, entro i centottanta	
	giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'amministratore unico o il consi-	
	glio di amministrazione lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, quan-	
	do nominato.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sul-	
	le modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo sciogli-	
	mento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono	

	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne fac-	
	ciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea	
	che deve discuterli.	
	Articolo 26	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappre-	
	sentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della	
	società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della maggioranza	
	dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Articolo 27	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o	
	per divisione o con scheda di voto, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Articolo 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da	
	almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in	
	deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori può avere più voti, ma non oltre i	
	cinque, in relazione all'ammontare del conferimento e precisamente un voto fi-	

	no a 100 (cento) azioni detenute, due voti fino a 200 (duecento) azioni dete-	
	nute, tre voti fino a 300 (trecento) azioni detenute, quattro voti fino a 400	
	(quattrocento) azioni detenute e cinque voti per un numero superiore a 400	
	(quattrocento) azioni detenute; i voti complessivamente attribuiti ai soci sov-	
	ventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettan-	
	ti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con	
	una proporzionale riduzione dei diritti di voto esprimibili da ogni socio sovven-	
	tore che potranno essere quindi anche espressi in forma frazionaria o essere	
	inferiori all'unità.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non ammini-	
	stratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; o-	
	gni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conser-	
	vate fra gli atti sociali.	
	Articolo 29	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da perso-	
	na eletta dall'assemblea medesima.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal presidente	
	dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	Amministrazione della cooperativa	
	Articolo 30	
	La cooperativa può essere amministrata alternativamente, su decisione dei	

	soci in occasione della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da due a sette consiglieri.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
	eventualmente determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministra-	
	tori possono, quindi, essere nominati anche tempo indeterminato.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cau-	
	zioni.	
	Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vin-	
	colati dal divieto di concorrenza.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea	
	determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se istituito, deter-	
	minare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svol-	
	gere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 31	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presi-	
	dente; nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare, determi-	
	nandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al	
	trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un	
	quinto dei consiglieri.	

	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o raccoman-	
	data a mano, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti;	
	a parità di voti prevale il voto del presidente.	
	Se il consiglio di amministrazione è composto da due membri l'eventuale di-	
	saccordo circa la revoca degli amministratori delegati comporterà la decaden-	
	za di tutto l'organo con l'obbligo per il medesimo di convocare con la massima	
	sollecitudine l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare in merito.	
	È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si ten-	
	gano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle seguenti condizioni:	
	§ che il Presidente e il segretario della riunione siano nello stesso luogo e	
	provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	§ che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il	
	regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati del-	
	la votazione;	
	§ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;	
	§ che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla di-	
	scussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di vi-	
	sionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso	

	dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del codice civile.	
	Articolo 32	
	All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i pote-	
	ri per la gestione della società non riservati all'assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno	
	la rappresentanza e la firma sociale.	
	A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono riconosciuti all'orga-	
	no amministrativo i seguenti poteri:	
	i) procedere all'apertura di conti correnti bancari, richiedere affidamenti, fi-	
	di bancari e anticipazioni crediti in genere;	
	ii) dare disposizioni ed effettuare prelevamenti dai detti conti, anche me-	
	diate assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su	
	concessioni di crediti;	
	iii) girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed al-	
	l'incasso;	
	iv) procedere a costituzioni di depositi cauzionali e rilasciare fideiussioni e	
	garanzie di ogni tipo a terzi;	
	v) presentare a qualsiasi autorità giudiziaria o di polizia, denuncia o quere-	
	la nei confronti di chicchessia, costituendosi parte civile, a nome della Società,	
	in qualsiasi procedimento penale;	
	vi) rappresentare la Società in assemblee di altre società, Associazioni,	
	Consorzi e nei rapporti con detti Enti, i loro Organi ed i loro Soci e Associati;	
	vii) delegare il compimento di atti di propria competenza a procuratori, diri-	
	genti e dipendenti della Società determinandone i limiti delle attribuzioni e dei	

	poteri;	
	viii) incassare somme e quant'altro dovuto alla Società da chiunque, rila-	
	sciando quietanze e discarichi nelle forme richieste, riscuotere vaglia postali e	
	telegrafici, buoni chèque ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammon-	
	tare;	
	ix) rappresentare la Società in qualsiasi causa civile e penale, attiva e pas-	
	siva, e in qualsiasi procedimento davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed	
	amministrativa ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e così anche in	
	opposizione, revocazione, cassazione;	
	x) costituirsi parte civile, a nome della Società, in qualsiasi procedimento	
	penale;	
	xi) presentare istanze, reclami e ricorsi e controricorsi, firmare concordati,	
	fare domande per licenze, permessi e autorizzazioni e concessioni ammini-	
	strative di ogni specie;	
	xii) firmare gli atti relativi a promuovere eventuali contestazioni;	
	xiii) rappresentare la Società in ogni pratica o vertenza sindacale avanti gli	
	Uffici del Lavoro e avanti ogni altro Ente, Uffici ed Autorità relativi;	
	xiv) fare qualunque operazione ipotecaria nei confronti dei beni di terzi;	
	xv) coordinare la promozione e la politica commerciale, con tutti gli atti rela-	
	tivi;	
	xvi) decidere in merito a tutti gli atti, le operazioni ed i contratti di ogni ge-	
	nere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e di-	
	ritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi com-	
	presa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi o-	
	perazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico	

	e privato;	
	xvii) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti.	
	Organo di controllo	
	Articolo 33	
	Quando obbligatorio per legge o quando i soci lo ritengano opportuno, la so-	
	cietà sarà sottoposta al controllo da un collegio sindacale (composto da tre	
	membri effettivi di cui uno facente funzioni di Presidente e da due supplenti)	
	o da un organo sindacale monocratico ai sensi dell'art. 2477 codice civile. I	
	sindaci o l'organo monocratico restano in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.	
	Articolo 34	
	Le competenze, i poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalle	
	norme di legge.	
	Con decisione dei soci, al collegio sindacale può essere demandato l'esercizio	
	del controllo contabile.	
	I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad	
	atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e	
	quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per	
	teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle condizioni già previste dall'ar-	
	ticolo 31 del presente statuto.	
	Articolo 35	

	Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisione dei soci viene	
	nominata una società di revisione o un revisore iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia al quale, in tal caso, spetta il controllo conta-	
	bile.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 36	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla	
	nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Articolo 37	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiun-	
	gere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo	
	22 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incre-	
	mento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del	
	D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto	
	di adesione tale versamento dovrà essere destinato alla costituzioni di fondi	
	destinati allo sviluppo della cooperazione secondo le previsioni di legge in vi-	
	gore.	
	Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azio-	
	ni nominative trasferibile detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso del-	
	le quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassati-	
	vo rispetto delle previsioni del comma precedente.	

	TITOLO IX	
	Clausola compromissoria per arbitrato irrituale	
	Articolo 38	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la so-	
	cietà, loro eredi, consiglieri, liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un ar-	
	bitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società,	
	su richiesta della parte più diligente.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via	
	irrituale secondo equità salvi i casi di cui agli articoli 34 e 35 del Decreto Legi-	
	slativo 17 gennaio 2003 numero 5.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.	
	TITOLO X	
	Disposizioni generali	
	Articolo 39	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dei soci riuniti in assemblea, con le maggioranze previste per l'assem-	
	blea straordinaria.	
	Articolo 40	

33 di 33